



Comune di Rimini

Il Sindaco

Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541 704307 - 4336 - 4210
fax 0541 704338

sindaco@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE FINALIZZATA ALLA DISCIPLINA DEGLI SPORT ACQUATICI E DELLA NAUTICA DA DIPORTO IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON ORDINANZA N. 75 DEL 06/05/2020.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 75 del 06/05/2020 con la quale si ritiene che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID – 19 nel territorio Emiliano Romagnolo consenta un ulteriore allineamento delle misure regionali di limitazione dell'esercizio delle attività sportive a quelle definite dal livello nazionale nel rispetto del principio del distanziamento sociale;

CONSIDERATO che l'Ordinanza di cui sopra consente ai Comuni di disciplinare le modalità di accesso agli specchi acquei per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche,

ORDINA

dal 6 maggio 2020 salvi altri provvedimenti successivi,

- L'accesso agli specchi acquei per lo svolgimento delle attività acquatiche individuali (quali, ad esempio, windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, ecc...) deve avere luogo esclusivamente dalle aree oggetto di concessione per attività assimilabili (circoli nautici, velici ecc...). o dalle spiagge libere lungo percorsi opportunamente segnalati;
- Nelle aree in concessione in ambito portuale, nei porti turistici (darsene comprese) e nei circoli sportivi è possibile uscire in mare per attività da diporto (quali, ad esempio, vela, pesca, diporto nautico, moto d'acqua ecc...) nel rispetto delle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto; in barca a vela o a motore si può uscire fra congiunti oppure, se non si tratta di congiunti, in non più di due persone.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di **euro 400**, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 1981;





Comune di Rimini

Il Sindaco

Piazza Cavour, 27 – 47921 Rimini
tel. 0541 704307 – 4336 - 4210
fax 0541 704338

sindaco@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

DISPONE

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Rimini.

Si trasmette il presente provvedimento a:

- Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it
- Polizia Locale
- Capitaneria di Porto

Il Sindaco
Dott. Andrea Gnassi
(*f.to digitalmente*)

